



COMUNE DI OLEGGIO  
PROVINCIA DI NOVARA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione Consiglio Comunale/0000011 / 2011**

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la legge di stabilità 2011 prevede modifiche nel conteggio delle sanzioni applicabili al contribuente che intende avvalersi dell'istituto dell'adesione nei confronti degli avvisi di accertamento ricevuti in materia di Imposta comunale sugli immobili e Tassa rifiuti solidi urbani;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 18, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011) le sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs n. 218/97 dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione devono essere ridotte ad un terzo del minimo e non più ad un quarto del minimo previsto per legge;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 18, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011) le sanzioni previste dall'art. 15, comma 1, dovute se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute devono essere ridotte ad un terzo del minimo e non più ad un quarto del minimo previsto per legge;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011) è previsto che la variazione della riduzione delle sanzioni sopra esposta si applichi con riferimento agli atti definibili emessi a decorrere dal 1 Febbraio 2011;

Considerato che l'art. 27 del D. L. n. 185 del 29/11/08 ha modificato gli artt. 5, 11, 4, 15 del D. Lgs. 218/97 apportando modifiche al contenuto dell'invito a comparire inviato al contribuente dall'ufficio;

Ritenuto, infine, di apportare la correzione dell'anno di entrata in vigore del regolamento per ovvie ragioni pratiche;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella seduta odierna;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 20

Astenuti n. ==

Votanti n. 20

Voti favorevoli n. 20

Voti contrari n. ==

### DELIBERA

- 1) Di apportare le seguenti variazioni al regolamento comunale per l'accertamento con adesione:
  - all'art. 4 al comma 1 vengono aggiunte le seguenti parole: "e di tutto quanto previsto dagli art. 5 e 11 del D.Lgs. 218/97;
  - all'art. 10 al comma 1 le parole "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo". Al comma 1 è poi aggiunta la seguente frase: "per tutti gli atti definibili emessi dall'ufficio a decorrere dal 1 Febbraio



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

2011. Per gli atti definibili prima di tale data si continuerà ad applicare la riduzione ad un quarto del minimo previsto per legge.

- all'art. 10 comma 2 le parole "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo". Alla fine del comma è aggiunta la seguente frase: "la riduzione ad un terzo, come previsto al comma 1, decorre per gli atti emessi e definibili dal 1 Febbraio 2011.

- all'articolo 11 la data 1° Gennaio 2008 è sostituita da 1° Gennaio 2011.

2) di approvare il regolamento comunale per l'accertamento con adesione nelle risultanze finali di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: N. 20

Astenuti: N. =


Votanti: N. 20

Voti favorevoli: N. 20

Voti contrari: N. =

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



# COMUNE DI OLEGGIO


PROVINCIA DI NOVARA

**OGGETTO:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO “ACCERTAMENTO CON ADESIONE”

LA SOTTOSCRITTA Flavia Petrachi  
RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere **FAVOREVOLE** all’adozione del presente provvedimento in ordine alla **REGOLARITA’ TECNICA**, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.

Oleggio, 21 marzo 2011



LA RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO

IL SOTTOSCRITTO Ratel Dott.ssa Renata Gloria – SEGRETARIO GENERALE –

Esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo di legittimità all’adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell’adunanza del ...

31 MAR 2011

31 MAR 2011

Oleggio, .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ratel Renata Gloria





# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
MASSIMO MARCASSA



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **5 APR 2011** e così per  
giorni **15** consecutivi.

Oleggio, li **5 APR 2011**



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

Per l'esecuzione:

**15 APR. 2011**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.  
18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".



IL SEGRETARIO GENERALE

# **Comune di Oleggio**

**Provincia di Novara**

## **REGOLAMENTO**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con deliberazione del C. C. n. 66 del 30/11/98 in vigore dal 01/01/99

Modificato con deliberazione del C.C. n. 11 del 27/04/07 in vigore dal 01/01/07

Modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 17/04/08 in vigore dal 01/01/08

Modificato con deliberazione del C.C. n. 44 del 24/03/11 in vigore dal 01/01/11

## **Art. 1**

### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune per l'instaurazione di un rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi nonché ogni attività di controllo formale delle dichiarazioni
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Abrogato.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione dei rapporti costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi..

## **Art. 3**

### **Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Art. 4**

### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione e di tutto quanto previsto dagli artt. 5 e 11 del D. Lgs. 218/97.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non

costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatorio e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 5**

##### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

#### **Art. 6**

##### **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale redatto da parte del responsabile del procedimento.

#### **Art. 7**

##### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.



## **Art. 8**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento con apposita istanza può richiedere il pagamento in forma rateale fino ad un massimo di due anni ovvero di quattro anni se le somme dovute superano €. 25.000,00. Sulle somme il cui pagamento è stato realizzato si applicano gli interessi al tasso annuale previsto dall'art. 1284 del C.C. La dilazione di pagamento è concessa, secondo prudente apprezzamento, dal funzionario responsabile del tributo con provvedimento motivato. E' facoltà del responsabile del tributo richiedere apposita garanzia fidejussoria, comunque obbligatoria per importi superiori ad €. 25.000,00.
5. Il contribuente deve firmare per accettazione il provvedimento emesso ai sensi del comma 4 e deve impegnarsi a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascuna rata. Si applica il comma 2 del presente articolo. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

## **Art. 9**

### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di avvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

## **Art. 10**

### **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge per tutti gli atti definibili emessi dall'ufficio a decorrere dal 1 Febbraio 2011. Per gli atti definibili prima di tale data si continuerà ad applicare la riduzione ad un quarto del minimo previsto per legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. Anche in questo caso la riduzione ad un terzo, come previsto dal comma 1, decorre per gli atti definibili dal 1 Febbraio 2011.
3. L'infuttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono comunque applicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle concernenti la mancata o incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

#### **Art. 11**

#### **Decorrenza e validità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 2011.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D. Lgs. 19.06.1997, n. 218.